



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

Giacinto Bisogni	- Presidente -
Marina Meloni	- Consigliera -
Antonio Pietro Lamorgese	- Consigliere -
Roberto Giovanni Conti	- Consigliere -
Annamaria Casadonte	- Consigliera -

Oggetto

IMMIGRAZIONE  
Status rifugiato  
persecuzione  
religiosa  
giudizio di  
credibilità

Ud. 10/02/2023 -  
CC

R.G.N. 4554/2022

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 4554-2022 proposto da:

( ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Francesco Cigna 59, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DI ROSA, che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

### **contro**

MINISTERO DELL'INTERNO, ex lege domiciliato elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

**- resistente -**

avverso la sentenza n. 1685/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte;



## PDF Eraser Free **rilevato che:**

- 1.- La sig.ra . cittadina cinese, impugna per cassazione la sentenza della corte d'appello di Bologna che, in accoglimento del gravame proposto dal ministero dell'interno ed in riforma dell'ordinanza del tribunale di Bologna, le ha negato lo status di rifugiata, la protezione sussidiaria nonché quella umanitaria.
- 2.- Il tribunale aveva ritenuto fondato il timore della richiedente di subire, in caso di rientro nel paese di origine, atti di persecuzione per motivi religiosi. Avverso detta ordinanza il ministero aveva eccepito l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la violazione degli articoli 7 e 8 del d. lgs. 151 del 2007, deducendo che aveva reso dichiarazioni inverosimili e prive di elementi di riscontro, anche in ordine al suo profilo religioso.
- 3.- Nel giudizio di appello si era costituita l'odierna ricorrente insistendo per il rigetto del gravame.
- 4.- La corte di merito dopo avere richiamato le dichiarazioni rese dalla richiedente all'udienza del 19 luglio 2017 avanti al tribunale, ha ritenuto che, sebbene non vi sia dubbio sull'attualità della persecuzione di chi professa la religione cristiana nelle house church da parte delle autorità cinesi, suscita perplessità quanto dichiarato dalla richiedente asilo nel corso delle due audizioni svolte presso la commissione territoriale, il 14 novembre 2016 ed il 9 febbraio 2017.
- 5.- In particolare, la corte ha rimarcato la genericità delle stesse quanto ai luoghi e ai tempi delle condotte lesive subite e la considerazione che, nonostante la persecuzione patita, sia riuscita poi a fuggire munita di visto turistico pure regolarmente rilasciato dalle autorità cinesi, nonostante gli atti lesivi e di pedinamento intimidatorio riferiti, con la conseguente paura che non le consente, stando alle sue dichiarazioni, di telefonare ai suoi figli in Cina per non essere localizzata.



6.- La cassazione della pronuncia sull'appello, resa pubblica il 6/7/2021, è chiesta dalla sig.ra con ricorso notificato il 3/2/2022 ed affidato a tre motivi.

7.- Il ministero dell'interno si è costituito ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ., al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

**considerato che:**

8.- In via preliminare, con il primo motivo, la ricorrente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35-bis d.lgs. 25/2008 per violazione degli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 111, comma 1 e 2, 117 comma 1, Cost. come integrato dall'articolo 46, par.3, direttiva 32/2013 e dagli artt. 6, 13 CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 ss. cod. proc. civ. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

9.- Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5 ed 8 del d. lgs. 251/2007) si deduce la violazione delle regole procedurali di cui all'art. 3 d.lgs. 251/2007 ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice.

9.1.- La ricorrente richiama quanto statuito dalla Corte di legittimità in ordine alla valutazione di credibilità soggettiva del richiedente asilo. Essa non è cioè affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una proceduralizzazione legale della decisione, da compiere alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5 d.lgs. 251/2007 e tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti isolati e secondari del racconto.

10.- Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e cioè la religione attualmente professata dalla ricorrente e,



correlativamente, dei rischi di persecuzione, tortura e violazione dei diritti fondamentali cui ella si troverebbe esposta a causa della sua fede, se tornasse in Cina.

11.- Osserva il collegio che rivestono carattere prioritario ed assorbente le doglianze dedotte con il secondo e terzo motivo.

11.1.- Si tratta di doglianze fondate.

11.2.- Costituisce, infatti, principio consolidato che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Cass. 26921/2017; id. 19716/2018; id. 10/2021; id.11910/2022; id.28214/2022; id.36790/2022).

11.3.- Tanto premesso nel caso di specie, emerge dalla sentenza impugnata che la richiedente asilo aveva riferito di aver lasciato la Cina il 20 luglio 2015 e di essere arrivata a Milano munita di passaporto e visto turistico. In merito alla religione aveva dichiarato di essere cristiana evangelica, confessione religiosa a cui



11.4.- La corte di merito dà anche atto nella sentenza impugnata che a sostegno della domanda di protezione internazionale la richiedente aveva prodotto un certificato medico rilasciato in Italia che attestava come le lesioni ivi descritte siano compatibili con le percosse e le aggressioni dalla stessa riferite, oltre che una relazione psicologica attestante disturbi del sonno, stanchezza e difficoltà mnemoniche.

11.5.- La corte di merito ha pure rilevato come il tribunale abbia espresso un giudizio di credibilità nei confronti della richiedente alla luce dei criteri di attendibilità intrinseca ed estrinseca indicati dall'art. 3, comma 5 del d. lgs. 251/2007, secondo cui "qualora



- a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è virgola in generale, attendibile”.

11.6.- Ebbene, ciò nonostante la corte di merito ha svolto una valutazione di credibilità soggettiva difforme da quella del tribunale prescindendo da alcun riferimento ai suddetti criteri normativi e limitandosi ad argomentare la conclusione di non credibilità sulla scorta della “ perplessità suscitata dalle dichiarazioni svolte nelle due audizioni presso la commissione territoriale e la genericità delle stesse quanto ai luoghi e dai tempi delle condotte lesive subite, e, nonostante le stesse, l'essere riuscita poi a fuggire, ma soprattutto la circostanza che le sia stato rilasciato il visto turistico per l'espatrio, nonostante gli atti persecutori virgola di pedinamento intimidatorio che riferisce di aver subito (...)” .

11.7.- Si tratta di considerazioni che, per un verso, non tengono conto di quanto dichiarato dalla signora Cai in sede di audizione avanti al tribunale proprio per giustificare la circostanza del possesso dei documenti e del rilascio del visto nonché, per l'altro,



di quanto risultante dalle Coi, le quali non riportano notizie in merito all'impossibilità di lasciare il paese per i fedeli delle chiese clandestine.

11.8.- In altri termini, le considerazioni svolte dalla corte di merito relativamente alla non credibilità della sig.ra appaiono prive di riscontro oggettivo, frutto di una convinzione del collegio che, però, secondo la consolidata giurisprudenza sopra richiamata non può valere a giustificare il giudizio di non credibilità soggettiva del richiedente asilo che deduca, come nel caso in esame, di essere vittima di persecuzione religiosa in Cina, dovendo il suo racconto essere vagliato secondo la procedimentalizzazione tracciata dall'art. 3 d.lgs. 251/2007 e art. 8 d.lgs. 25/2008 e risolta, ove risulti non suffragata da prove, alla luce dei criteri delineati nell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007.

11.9.- Sussiste, altresì, l'omesso esame dell'attuale condizione della richiedente lo stato di rifugiato quale praticante la religione cristiano evangelica, condizione che di per sé la espone al rischio di persecuzione e tortura che la stessa corte riconosce sussistere per coloro che in Cina professa la religione cristiana nelle house church.

12.-Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 10 febbraio 2023.

Il Presidente  
Giacinto Bisogni

